

REGOLAMENTO per lo svolgimento dell'Assemblea della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare
--

Art. 1 – Oggetto e fonti delle norme del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea della associazione “CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE” (di seguito per brevità Cassa) costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, in data 9 dicembre 2008 con atto del Notaio Dott. Emanuele Caroselli, Rep. Gen. N. 38296, Racc. N. 10953.

2. Esso integra quanto è previsto dallo Statuto; è emanato in diretta attuazione dello Statuto della Cassa e può essere modificato, per le parti non disciplinate dallo Statuto stesso, dal Consiglio di Amministrazione¹, previa verifica ed approvazione delle Parti Stipulanti e firmatarie l'Accordo 27.11.2008².

Art. 2 – Aveni diritto al voto

1. Hanno diritto a partecipare alle votazioni tutti gli Associati alla Cassa di cui alle categorie indicate all'art. 5 dello Statuto. Presupposto per partecipare alle votazioni è in ogni caso la regolarità dei versamenti contributivi, secondo le modalità, tempo per tempo vigenti.

Art. 3 - Criteri generali per l'esercizio del diritto di voto

1. Gli Associati in servizio esercitano il diritto di voto, per quanto a loro possibile, in via telematica, con modalità tali da assicurare la segretezza.

2. Gli Associati in quiescenza e aderenti al Fondo di Solidarietà, ovvero gli Associati superstiti di cui al punto e) dell'art. 5 dello Statuto, esercitano il diritto di voto, di norma, con schede cartacee fornite dalla Cassa, salva la possibilità di accedere al voto telematico.

3. Per il regolare svolgimento dell'assemblea il Consiglio di Amministrazione istituisce un Seggio Assembleare composto da un presidente, un sostituto e due scrutatori, scelti mediante sorteggio fra gli Associati a tal fine indicati, complessivamente, in numero non superiore a tre da ciascuna Parte Stipulante l'accordo del 27.11.08.

4. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto è inserito nella procedura per la votazione.

5. Il voto espresso per via telematica prevale su eventuale altra votazione effettuata con scheda cartacea dal medesimo soggetto sul medesimo quesito

6. Ulteriori indicazioni per l'esercizio del diritto di voto possono essere deliberate dal Consiglio, e comunicate alle Parti Stipulanti e firmatarie, e riportate nel sito della Cassa con specifico riferimento a ciascuna occasione assembleare

¹ *rif. Statuto, art.11 comma 2, decimo alinea*

² *rif. Accordo 27.11.08, punto 4*

Art. 4 - Modalità della votazione.

A) Telematica

1. Le votazioni per via telematica hanno inizio nel giorno di ciascuna convocazione assembleare e proseguono nei successivi sette giorni di calendario.
2. Gli Associati accedono alla procedura per la votazione telematica, avvalendosi sia di computer dell'azienda con accesso dal **Portale Aziendale**, sia di altri computer con connessione Internet, tramite password personale.

B) Cartacea

3. La Cassa fa pervenire in tempo utile al domicilio degli Associati in quiescenza, aderenti al Fondo di Solidarietà e agli Associati superstiti, le schede per la votazione.
4. Gli Associati in quiescenza o aderenti al Fondo di Solidarietà, e gli Associati superstiti, possono votare o con la procedura di votazione telematica di cui sopra o con le modalità di votazione cartacea, facendo pervenire direttamente la scheda cartacea tramite il servizio postale prima dell'inizio dello scrutinio.

Art. 5 – Operazioni di scrutinio.

1. Il seggio assembleare all'inizio del giorno successivo a quello del termine delle votazioni procede, presso la sede della Cassa, allo scrutinio delle schede votate.
2. Le fasi dello scrutinio sono così scandite:

Prima fase

- Procedura di conteggio dei voti validamente espressi;
- Verifica del raggiungimento del quorum costitutivo;
- Procedura di scrutinio, nel caso sia stato raggiunto il quorum costitutivo, ovvero

Seconda fase (eventuale)

- in caso di mancato raggiungimento del quorum, e previo blocco dello scrutinio, attivazione della seconda convocazione, mediante avviso ed invito a votare rivolto a tutti gli elettori che ancora non abbiano votato;
- successivo ripristino, negli stessi tempi della prima fase, delle procedure di conteggio e di scrutinio delle schede

3. Le manifestazioni di voto sono considerate utili ai fini costitutivi dell'Assemblea in 1° convocazione se pervenute prima dell'inizio della procedura di scrutinio; ove non risulti raggiunto il "quorum" in 1° convocazione, sono considerate utili ai fini deliberativi quelle manifestazioni pervenute prima dell'inizio della procedura di scrutinio della seconda convocazione, comprese quelle espresse nella prima convocazione e come sopra bloccate.

Art. 6 – Proclamazione dell'esito della votazione e comunicazione al CdA.

1. Il seggio assembleare riepiloga i risultati dello scrutinio, definisce l'esito della votazione, e trasmette il verbale delle operazioni al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti determinazioni.